



oppure, qualora il Consorzio lo richieda, o lo stato delle disponibilità del capitale delegabile lo renda necessario, in anni 25 (venticinque), previa applicazione, in tal caso, del maggior tasso del 7.75% o di un diritto di commissione dell'1.75% da corrispondersi una volta tanto, sull'importo del mutuo;

e). garanzia costituita dal rilascio di delegazioni sui contributi consorziati;

2°). di dare mandato al Direttore generale stesso, e, in sua vece, al Vice direttore generale, di eseguire l'operazione di cui si tratta, e, ove occorre, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento dell'operazione stessa.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nella adunanza del 25 e. m., approva.

4. Richieste di mutuo da parte di Comuni.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto riguardante richieste di mutuo da parte dei sottodivisi Comuni: